

numero

Bellinzona

4191

cl

3

25 agosto 2021

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +4191 814 41 11
fax +4191 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino



Il Consiglio di Stato

vista la richiesta di approvazione della **variante del Piano regolatore (PR) del Comune di Arbedo-Castione,**

concernente la codifica delle zone di pericolo

presentata dal Municipio il 25 maggio 2021,

richiamati l'art. 29 della legge sullo sviluppo territoriale del 1 gennaio 2012 (Lst, RL 701.100),

considera quanto segue.

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	3
1.1.	SCOPO DELLA PIANIFICAZIONE.....	3
1.2.	IL PROCESSO PIANIFICATORIO	3
1.3.	MODIFICA DEL PR, PROCEDURA ED AUTONOMIA COMUNALE	3
1.4.	L'ASSEGNAZIONE ALLE ZONE.....	4
1.5.	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	5
1.6.	GARANZIA DELLA PROPRIETÀ.....	6
1.7.	PARITÀ DI TRATTAMENTO	6
2.	CONSIDERAZIONI FORMALI.....	6
2.1.	ITER PROCEDURALE	6
2.2.	COMPONENTI DEL PIANO REGOLATORE OGGETTO DI VARIANTE	7
2.3.	OSSERVAZIONI SUGLI ELABORATI GRAFICI E SUI GEODATI	7
3.	CONSIDERAZIONI GENERALI.....	8
3.1.	CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DELLO STATO	8
3.2.	CONTENUTO DELLA VARIANTE	8
4.	ESAME DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE	8
4.1.	ZONE DI PERICOLO	8
4.2.	NORME DI ATTUAZIONE.....	8
5.	DISPOSITIVO.....	11
6.	COMUNICAZIONE.....	12

1. INTRODUZIONE

1.1. SCOPO DELLA PIANIFICAZIONE

Giusta l'art. 75 cpv. 1 Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), *“la pianificazione territoriale è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.”*

Questo postulato è sviluppato dalla Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700). Giusta l'art. 1 LPT il suolo deve essere utilizzato con misura e l'insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. A tal fine la pianificazione deve tenere conto delle condizioni naturali come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia.

1.2. IL PROCESSO PIANIFICATORIO

Nel sistema della LPT il processo pianificatorio si svolge in tre tappe, corrispondenti ad altrettanti livelli decisionali: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione.

Il PD è lo strumento strategico di livello cantonale, in cui si stabiliscono le grandi linee dell'organizzazione del territorio cantonale in un'ottica di sviluppo sostenibile e si assicura il coordinamento delle attività di rilevante incidenza territoriale (art. 8 cpv. 1 Lst). Esso vincola le autorità e non i privati (art. 16 Lst); pertanto, le scelte della pianificazione direttrice vanno concretizzate nella successiva pianificazione dell'utilizzazione, svolta principalmente dai Comuni mediante lo strumento del piano regolatore comunale (PR), vincolante per ognuno.

La funzione principale del PR è quella di disciplinare in modo dettagliato l'uso del territorio, in conformità con il PD (art. 6 e 26 LPT). Il PR permette inoltre di precisare il carattere, i tipi di costruzione ed i vincoli da osservare nell'edificazione e di riservare le superfici necessarie per l'urbanizzazione e per le altre costruzioni per scopi pubblici (cfr. artt. 20, 21 e 23 Lst).

Infine, la procedura d'autorizzazione a costruire (licenza edilizia) traspone l'ordinamento stabilito dal PR al livello di progetto edilizio e risponde quindi allo scopo di verificarne la conformità col PR (art. 22 LPT).

1.3. MODIFICA DEL PR, PROCEDURA ED AUTONOMIA COMUNALE

Il PR può essere modificato in caso di notevole cambiamento delle circostanze con la procedura ordinaria (artt. 25 segg. Lst) o con quella semplificata (artt. 34 segg. Lst; cfr. art. 33 cpv. 2 Lst).

Nel caso di varianti ordinate in sede d'approvazione del PR, il Consiglio di Stato può esentare il Comune dallo svolgimento dell'esame preliminare (art. 29 cpv. 2 Lst).

Le modifiche sono quindi adottate dall'Assemblea o dal Consiglio comunale (cfr. art. 27 cpv. 1 Lst) e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Stato (art. 29 Lst). Secondo la legislazione ticinese, il Consiglio di Stato dispone di pieno potere cognitivo, essendogli conferita la facoltà di controllare non solo la legittimità, ma anche l'opportunità delle scelte pianificatorie; ciò ovviamente nel rispetto dell'autonomia riconosciuta al Comune nella pianificazione locale (cfr.

art. 50 cpv. 1 Cost.; art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997, RL 101.000, Cost/TI) e con il riserbo imposto alle autorità superiori dall'art. 2 cpv. 3 LPT verso le autorità subordinate, cui deve essere lasciato *“il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”*.

1.4. L'ASSEGNAZIONE ALLE ZONE

Giusta l'art. 15 LPT le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni (cpv. 1); quelle sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2). Le loro ubicazioni e dimensioni vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio (artt. 1 e 3 LPT). In particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio (cpv. 3).

In generale, occorre garantire una gestione parsimoniosa del suolo, fissare zone edificabili conformi alle reali necessità di sviluppo e ben allacciate alla rete del trasporto pubblico, nonché promuovere insediamenti compatti e di elevata qualità.

La LPT richiede che il fabbisogno di spazi per l'abitazione ed il lavoro sia in primo luogo da soddisfare mediante lo sfruttamento delle riserve (terreni liberi o sottoutilizzati) e il recupero delle aree dismesse. Se le previsioni di sviluppo non possono essere soddisfatte con tali misure, va promosso lo sviluppo centripeto degli insediamenti, nel rispetto del paesaggio e della qualità urbanistica, ad esempio con la densificazione di comparti strategici, serviti dai mezzi pubblici.

In particolare, un terreno può essere assegnato alla zona edificabile, se è idoneo ad essere costruito e sarà prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti (art. 15 cpv. 4 LPT).

A seguito della modifica legislativa della LPT del 15 giugno 2012, i Cantoni sono tenuti ad adattare il Piano direttore (PD) entro 5 anni dal 1. maggio 2014, in modo da stabilire le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione a livello cantonale e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione.

Dal 1. maggio 2019 sino all'approvazione dell'adattamento del PD non sono ammessi ampliamenti delle zone edificabili nemmeno se per gli stessi è previsto un compenso.

A norma dell'art. 16 LPT le zone agricole comprendono invece i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura o i terreni che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura.

Le zone protette comprendono infine i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive, i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale, i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali, i biotopi per gli animali e i vegetali degni di protezione (art. 17 LPT).

L'art. 15 LPT pone pertanto le condizioni minime perché l'attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al di sotto di questa soglia l'azzonamento è escluso a priori. Non basta, invece, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l'inserimento in zona edi-

ficabile si imponga: un'area, infatti, può avere caratteristiche fisiche tali da poter rispondere alla definizione legale di più zone. Ad esempio, può prestarsi sia all'edificazione, sia all'agricoltura o può contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongono la protezione a dispetto delle altre idoneità. Bisogna inoltre considerare che, per la loro funzione eminentemente pianificatoria, i criteri enunciati, di regola, possono riferirsi solo a interi comparti, e non a singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d'ordine superiore, che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.

Oltre a quanto sopra esposto, si osserva che le zone edificabili devono anche soddisfare le esigenze poste dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), e specificatamente dall'art. 23 LPAmb. Si veda al proposito il seguente punto 1.5.

1.5. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Le legislazioni federali sulla protezione dell'ambiente e sulla pianificazione del territorio chiariscono la connessione fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio, che già si desume dall'art. 73 Cost.

Con specifico riferimento ai piani di utilizzazione si osserva quanto segue. Con l'Ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF, RS 814.41), il Consiglio federale ha stabilito per la protezione della popolazione dai rumori valori limite di incidenza: fra questi vi sono i valori limite delle immissioni (art. 13 e 15 LPAmb), i valori di pianificazione (art. 23 LPAmb), inferiori ai precedenti, ed i valori di allarme, superiori ai primi (art. 19 LPAmb). Questi valori sono presentati in modo differenziato a seconda della fonte di rumore, del giorno e della notte e dei diversi gradi di sensibilità dati alle singole zone d'utilizzazione.

Ciò presuppone che alle zone d'utilizzazione vengano assegnati appositi gradi di sensibilità, e più precisamente il grado di sensibilità I alle zone che richiedono una protezione fonica elevata (zone ricreative), il grado di sensibilità II alle zone in cui non sono ammesse aziende moleste (zone destinate all'abitazione e per edifici e impianti pubblici), il grado di sensibilità III alle zone in cui sono ammesse aziende mediamente moleste (zone destinate all'abitazione e alle aziende artigianali (zone miste) e zone agricole) e infine il grado di sensibilità IV alle zone in cui sono ammesse aziende fortemente moleste (zone industriali) (art. 43 OIF).

Il compito di provvedere affinché nei regolamenti edili o nei piani di utilizzazione dei Comuni siano assegnati i gradi di sensibilità alle zone d'utilizzazione incombe ai Cantoni (art. 44 OIF). In Ticino questa esigenza è stata recepita dall'art. 30 cpv. 1 cifra 7 del Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst, RL 701.110), secondo il quale il regolamento edilizio attribuisce appunto alle zone di utilizzazione i gradi di sensibilità per la protezione dai rumori.

In particolare, nelle nuove zone edificabili, devono essere rispettati i valori di pianificazione fissati dal Consiglio federale (art. 23 LPAmb e art. 29 OIF): di conseguenza nuove zone edificabili e nuove zone che richiedono una protezione fonica elevata possono essere delimitate soltanto laddove le immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o dove questi valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione (art. 24 cpv 1 LPAmb).

1.6. GARANZIA DELLA PROPRIETÀ

La proprietà è garantita dall'art. 26 cpv. 1 Cost. Tale garanzia non è tuttavia assoluta: in caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 cpv. 2 Cost.).

Giusta l'art. 36 Cost., una limitazione della garanzia della proprietà è possibile, a condizione che abbia una base legale (restrizioni gravi devono essere previste dalla legge) (cpv. 1), che sia giustificata da un interesse pubblico (cpv. 2) e che sia proporzionata allo scopo (cpv. 3). L'essenza della garanzia della proprietà è intangibile (cfr. cpv. 4).

a) Base legale

In adempimento dell'art. 75 Cost. e degli artt. 14 LPT e 18 seg. Lst, il PR disciplina l'uso ammissibile del territorio comunale suddividendolo in zone, di cui stabilisce la disciplina. Il PR, adottato dal legislatore comunale e soggetto a referendum, costituisce la base legale delle restrizioni della garanzia della proprietà.

b) Interesse pubblico

La condizione dell'interesse pubblico possiede una valenza relativa, considerato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ogni interesse pubblico è fondamentalmente atto a giustificare una limitazione della proprietà, nella misura in cui lo scopo prefisso non è di natura esclusivamente fiscale o contrario ad altre norme di rango costituzionale.

c) Proporzionalità

Secondo la giurisprudenza, una limitazione della proprietà non può eccedere ciò che è necessario per raggiungere l'interesse pubblico perseguito. Se lo scopo può essere raggiunto con misure meno incisive, adottarne di più ampia portata significherebbe violare il principio della proporzionalità e di conseguenza pure il disposto costituzionale di cui all'art. 36 cpv. 3 Cost.

1.7. PARITÀ DI TRATTAMENTO

In ambito pianificatorio il principio di uguaglianza giuridica, sancito dall'art. 8 Cost., svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio di cui all'art. 9 Cost.: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema.

2. CONSIDERAZIONI FORMALI

2.1. ITER PROCEDURALE

- a) In data 13 marzo 2020 il Municipio di Arbedo-Castione ha sottoposto il progetto di variante del PR al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 Lst. Il Dipartimento si è espresso il 2 luglio 2020.

- b) La variante in esame è stata posta in consultazione dal 25 agosto 2020 per il periodo di 30 giorni (art. 7 RLst), con il deposito atti presso l'Ufficio tecnico comunale. Entro il termine fissato è pervenuta al Municipio un'osservazione scritta.
- c) La variante è stata sottoposta al legislativo comunale con messaggio municipale n. 476/2020 del 19 ottobre 2020, unitamente all'esame preliminare (art. 36 cpv. 1 RLst). La Commissione delle opere pubbliche e la commissione delle petizioni hanno trasmesso i loro rapporti al Consiglio comunale che, nella seduta del 16 dicembre 2020, ha adottato la variante di PR (art. 27 cpv. 1 Lst).
- d) In seguito all'adozione, la pubblicazione della variante è stata regolarmente annunciata sul Foglio ufficiale n. 16 del 26 febbraio 2021, all'albo comunale e sui quotidiani del Cantone; ai proprietari fondiari direttamente toccati è stato notificato l'avviso personale (art. 36 cpv. 3 RLst). Gli atti sono stati pubblicati, presso l'Ufficio tecnico comunale, dal 3 marzo 2021 al 19 aprile 2021, conformemente all'art. 27 cpv. 2 Lst.
- e) Al Consiglio di Stato non sono pervenuti ricorsi contro la variante.
- f) In data 25 maggio 2021, il Municipio ha presentato al Consiglio di Stato domanda di approvazione della variante di PR, unitamente alla documentazione relativa al rispetto della procedura di adozione prevista dalla legge.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Comune ha ottemperato correttamente alle disposizioni procedurali di cui agli artt. 25 ss. Lst.

2.2. COMPONENTI DEL PIANO REGOLATORE OGGETTO DI VARIANTE

Sono oggetto del presente esame i seguenti atti:

- Fascicolo A4 "*Variante zone di pericolo*" dell'ottobre 2020 comprensivo di:
 - ♦ Relazione di pianificazione;
 - ♦ Modifiche norme di attuazione (artt. 22, 22bis, 22ter 22 quater e 22 quinqués);
- Piano del paesaggio, Piano delle zone e AP-EP in variante – suddiviso in tre documenti (ottobre 2020, scala 1:4'000).

Dall'esame formale della documentazione risulta che gli atti presentati per approvazione sono completi e conformi ai disposti di legge (artt. 19, 21, 23, 24 Lst; artt. 26, 28, 30, 31 RLst; art. 31 OPT).

2.3. OSSERVAZIONI SUGLI ELABORATI GRAFICI E SUI GEODATI

Il Comune ha presentato la variante di PR in forma di elaborati grafici cartacei e in forma di geodato. Dal loro esame risulta che i primi soddisfano i requisiti essenziali di scala, qualità e chiarezza (art. 26 cpv. 3 RLst) mentre i dati digitali sono conformi al modello stabilito dalla Confederazione (artt. 1 cpv. 1, 8 e allegato 1, dell'Ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008, OGI, RS 510.620).

3. CONSIDERAZIONI GENERALI

3.1. CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DELLO STATO

Sono stati consultati i seguenti Servizi, le cui osservazioni sono state coordinate e, se del caso, ponderate ai fini della presente decisione. Se ne darà conto, per quanto necessario, nel seguito.

- Sezione della logistica..... 14.06.2021
- Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti..... 17.06.2021
- Ufficio dei corsi d'acqua 17.06.2021

3.2. CONTENUTO DELLA VARIANTE

La presente variante è intesa ad aggiornare i documenti di PR con l'inserimento, a titolo orientativo, delle zone di pericolo interessanti il territorio giurisdizionale del Comune di Arbedo-Castione definite dai rispettivi Piani delle zone di pericolo (PZP) e riferite ai processi di versante ed alluvionamento. La variante prevede altresì il conseguente adeguamento delle norme di attuazione, segnatamente la sostituzione dell'art. 22 NAPR e la codifica di nuovi articoli in funzione della tipologia e del grado di pericolo.

4. ESAME DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE

4.1. ZONE DI PERICOLO

In linea generale le zone di pericolo sono state inserite correttamente nei Piani. Si riscontra unicamente un errore riferito alla zona di pericolo di crollo in zona Arbedo sud. Quest'ultima, infatti, non è soggetta a grado basso, come rappresentata nella documentazione di variante, bensì a pericolo residuo. I Piani sono modificati di conseguenza.

4.2. NORME DI ATTUAZIONE

Il disciplinamento proposto coincide sostanzialmente con quanto previsto dalle Linee guida cantonali quali supporto per l'allestimento del Regolamento edilizio. Cionondimeno i seguenti aspetti richiedono di essere corretti.

Innanzitutto, per i fenomeni di crollo è opportuno adeguare il testo relativo alle costruzioni sensibili nelle aree esposte a un grado residuo in ragione del fatto che nella fattispecie non ci si attende un evento estremo in termini di intensità e, pertanto, risulta possibile realizzare interventi di messa in sicurezza sostenibili dal profilo del rischio e del rapporto costi-benefici. In secondo luogo, nel territorio di Arbedo-Castione sono presenti scivolamenti profondi (in particolare la grande frana del Motto di Arbino) che interessano unicamente aree fuori zona edificabile e quindi indicativi. Ne consegue che l'art. 22 quater – zona esposta a pericolo di spostamenti permanenti di terreno – dev'essere stralciato.

Qui di seguito sono esposte le modifiche descritte. Le parti aggiunte o modificate sono indicate in grassetto, quelle eliminate col carattere barrato.

Art. 22 – Zone di pericolo

..omissis..

Art. 22bis – Zona esposta a pericolo di alluvionamento (alluvionamento, flussi di detrito, erosione)

..omissis..

Art. 22ter – Zona esposta a pericolo di movimenti di versante (processi di crollo, scivolamenti, fenomeni complessi)

..omissis..

IV. Costruzioni sensibili

¹ Nelle zone esposte a pericolo elevato e ~~residue~~ sono vietate costruzioni sensibili.

² Nelle zone esposte a pericolo ~~medie~~ **residuo**, esse sono ammesse a **condizione che non si attenda un evento con intensità estreme, se sono che siano realizzate adeguate opere di premunizione dell'edificio misure di protezione** e, se del caso, ~~se sono~~ **che siano** adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio in funzione dell'intensità dei fenomeni.

³ Nelle zone esposte a pericolo ~~basse~~ **medio** tali costruzioni sono ammesse, a condizione che siano **realizzate adeguate opere di premunizione dell'edificio e, se del caso, che siano** adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio **in funzione dell'intensità dei fenomeni**.

⁴ Nelle zone esposte a pericolo **basso** tali costruzioni sono ammesse, a condizione che siano **adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio**.

..omissis..

~~Art. 22quater – Zona esposta a pericolo di spostamenti permanenti di terreno (deformazioni gravitarie profonde di versante, scivolamenti profondi)~~

~~I. Pericolo elevato~~

¹ ~~Sono vietate nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, trasformazioni parziali, cambiamenti di destinazione e riattamenti. Con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per strade agricole e opere simili.~~

² ~~La manutenzione ordinaria è ammessa.~~

~~II. Pericolo medio~~

¹ ~~Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, come pure cambiamenti di destinazione e riattamenti possono essere autorizzati unicamente se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio (es. fondazioni su platea, materiali e soluzioni in grado di assorbire deformazioni, condutture flessibili, ecc.).~~

² ~~La manutenzione ordinaria è ammessa.~~

~~III. Pericolo basse~~

¹ ~~Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, come pure trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.~~

~~¹ Nelle zone esposte a pericolo elevato sono vietate costruzioni sensibili.~~

~~² Nelle zone esposte a pericolo medio, sono vietate costruzioni suscettibili di provocare gravi danni; costruzioni destinate a un elevato numero di persone sono ammesse se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.~~

~~³ Nelle zone esposte a pericolo basso, sono ammesse costruzioni sensibili, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.~~

V. Disposizioni comuni

~~Per le zone esposte a pericolo elevato, medio e basso, il Comune appronta un'organizzazione in caso d'allarme ed un piano di evacuazione.~~

Art. 22quinques quater – Zone di pericolo a carattere indicativo

¹ Nel piano delle **paesaggio, delle zone e delle EAP** sono riportate, a titolo indicativo, le aree esposte a pericoli di alluvionamento, di processi di crollo e di scivolamento profondo.

..omissis..

5. DISPOSITIVO

visto quanto precede,
su proposta del Dipartimento del territorio,

risolve:

1. Approvazione della variante di PR

È approvata la variante al Piano regolatore di Arbedo - Castione composta dai seguenti atti:

- Fascicolo A4 "*Variante zone di pericolo*" dell'ottobre 2020 comprensivo di:
 - ♦ Relazione di pianificazione;
 - ♦ Modifiche norme di attuazione (artt. 22, 22bis, 22ter 22 quater e 22 quinqués);
- Piano del paesaggio, Piano delle zone e AP-EP in variante – suddiviso in tre documenti (ottobre 2020, scala 1:4'000).

2. Decisioni, modifiche d'ufficio e richiesta di adozione di varianti

Sono decretate le decisioni e le modifiche d'ufficio indicate al capitolo 4.2 della presente risoluzione.

3. Pubblicazione e notificazione

3.1. La presente risoluzione, richiamati gli art. 29 cpv. 3 LST, 39 cpv. 3 RLST e 19 LPAm:

- a) limitatamente al suo dispositivo, è pubblicata sul Foglio ufficiale da parte della Cancelleria dello Stato e all'albo comunale da parte del Municipio;
- b) è notificata in esteso per raccomandata al Municipio di Arbedo-Castione.

3.2. La presente risoluzione è depositata, a disposizione delle parti, presso la Cancelleria comunale fino a decorrenza del termine di ricorso.

4. Rimedi di diritto

4.1. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

4.2. Il ricorso è da presentare in 3 copie:

- a) entro 30 giorni dalla notificazione, per coloro che hanno ricevuto personalmente la presente decisione;
- b) entro 30 giorni dalla pubblicazione del dispositivo sul Foglio Ufficiale negli altri casi.

- 4.3. Sono legittimati a ricorrere il Comune e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

6. **COMUNICAZIONE**

Invio per raccomandata:

al Municipio di Arbedo-Castione
6517 Arbedo;

Invio per posta ordinaria:

al Tribunale di espropriazione
Via E. Bossi 3,
6900 Lugano.

Invio interno:

- Tribunale cantonale amministrativo (di-tram@ti.ch);
- Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch);
- Ufficio della pianificazione locale (dt-upl@ti.ch);
- Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti (dt-sf.upip@ti.ch);
- Ufficio dei corsi d'acqua (dt-uca@ti.ch);
- Divisione delle costruzioni (dt-dc@ti.ch);
- Sezione della logistica (dfe-sl.programmazione@ti.ch);
- Ufficio del controlling e dei servizi centrali (dt-sg.ucosc@ti.ch);
- Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (can-srsc@ti.ch);
- Cancelleria dello Stato per esecuzione del dispositivo n. 3.1 (can-fu@ti.ch).